REGOLAMENTO (CEE) N. 2999/87 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4034/86 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale delle catture ammissibile (TAC) per le popolazioni o gruppi di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche secondo cui devono essere effettuate le catture; che a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, la parte disponibile per la Comunità deve essere ripartita tra gli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1880/87 (3), fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile;

considerando che la pesca di anguille adulte, per la quale è autorizzato l'impiego di reti dalle maglie aventi dimensione minima di 16 mm conformemente al regolamento (CEE) n. 3094/86 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 4026/86 (5), si effettua in una parte delimitata della zona in cui è vietato, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4034/86, l'impiego di reti a strascico, ciancioli danesi o analoghe reti da traino aventi maglie di dimensione inferiore a 100 mm, dal 1° gennaio al 31 marzo 1987 e dal 1° ottobre al 31 dicembre 1987; che la stagione più importante per questo tipo di pesca è il periodo settembre-dicembre;

considerando che, in base al parere scientifico più recente, la pesca di anguille adulte nella zona descritta all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4034/86 non avrà conseguenze sfavorevoli per la conservazione della popolazione di merluzzi bianchi nel Mare del Nord;

considerando che, in base allo stesso parere, può essere aumentato il totale delle catture ammissibile per la popolazione di merluzzi bianchi nelle divisioni CIEM VII, eccetto VII a, VIII, IX e X e COPACE 34.1.1 (zona CE);

considerando che si dovrebbero trasferire 50 tonnellate dal contingente di merluzzo giallo assegnato all'Irlanda nella divisione CIEM VII al contingente di merluzzo giallo assegnato all'Irlanda nelle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV, dato in particolare che le risorse in questione costituiscono un'unica popolazione e che il trasferimento non modificherebbe in modo significativo i sistemi operativi e consentirebbe un migliore equilibrio dello sforzo di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4034/86 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 4. In deroga al paragrafo 1, nella zona descritta nello stesso paragrafo è consentita la pesca delle anguille adulte *(Anguilla anguilla)* con reti aventi maglie della dimensione minima di 16 mm, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3094/86 ».

2) Le cifre relative al merluzzo bianco delle divisioni CIEM VII, eccetto VII a, VIII, IX e X e COPACE 34.1.1 (zona CE) negli allegati I e II sono sostituite da quelle che figurano rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

3) I dati relativi al merluzzo giallo nelle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV e nella divisione CIEM VII, indicati negli allegati I e II sono sostituiti dai dati indicati negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 4.
(4) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHELM

ALLEGATO I

Specie	Zona	TAC 1987 (in tonnellate)	Parti disponibili per la Comunità per il 1987 (in tonnellate)
Merluzzo bianco	VII, eccetto VII a, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1. (zona CE)	19 000	19 000
Merluzzo giallo	V b (zona CE), VI, XII, XIV	710 (*)	710
Merluzzo giallo	VII	10 610 (*)	10 610

(*) TAC precauzionale.

ALLEGATO II

Riserva			Stato membro	Contingente 1987 (in tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Merluzzo bianco	Ovest Irlanda e Porcupine Bank, sud Irlanda, canale di Bristol, Manica, Golfo di Guascogna, acque portoghesi, Azzorre, costa marocchina	VII, eccetto VII a ; VIII, IX, X ; COPACE 34.1.1 (zona CE)	Belgio	850
			Danimarca	
			Germania	
			Grecia	
			Spagna	
			Francia	14 520
			Irlanda	1 940
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	120
			Portogallo	
			Regno Unito	1 570
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	19 000
Merluzzo giallo	Færøer, ovest Scozia, Rockall, nord Azzorre, est Groenlandia	V b (zona CE), VI, XII, XIV	Belgio	
			Danimarca	
			Germania	
			Grecia	
			Spagna	10 (1)
			Francia	340
			Irlanda	100
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	
			Regno Unito	260
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	710
Merluzzo giallo	Mare d'Irlanda, ovest Irlanda e Porcupine Bank, sud Irlanda, canale di Bristol, Manica	VII	Belgio	330
			Danimarca	
			Germania	
			Grecia	
			Spagna	20 (1)
			Francia	7 600
			Irlanda	810
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	
			Regno Unito	1 850
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	10 610

(1) Eccetto la zona situata a sud di 56°30′ N, all'est di 120°00′ O ed a nord di 50°30′ N.